



Bruxelles, 5.3.2020  
COM(2020) 92 final

2020/0039 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Corea è stato sottoscritto il 6 ottobre 2010 e concluso nel 2015 con l'adozione della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("la decisione"). Nel quadro dell'ALS le parti hanno concluso il protocollo sulla cooperazione culturale (nel seguito "il protocollo"), che ha istituito un quadro nell'ambito del quale le parti cooperano per agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi, e per migliorare le condizioni applicabili a detti scambi.

Tramite il protocollo le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, hanno concordato, tra l'altro, di concedere alle coproduzioni audiovisive UE-Corea il diritto di usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali a determinate condizioni specifiche.

Tali coproduzioni possono essere considerate opere europee all'interno dell'UE e opere coreane in Corea, nella misura in cui rispettano le condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo (cfr. in particolare il paragrafo 8, lettere da a) a c)).

Tale diritto è stato riconosciuto per un periodo di tre anni (dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014) ed è stato rinnovato due volte per un periodo di tre anni. Il primo rinnovo è scaduto il 30 giugno 2017, mentre il diritto in vigore scadrà il 30 giugno 2020. Si propone che il Consiglio formuli una dichiarazione sul rinnovo del diritto per altri tre anni.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostiene lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee dei paesi europei partecipanti. Purché siano soddisfatte determinate condizioni, i beneficiari provenienti dai paesi terzi possono partecipare a taluni regimi.

Alcuni regimi contribuiscono a creare un ambiente favorevole alle coproduzioni, in particolare i programmi di accesso al mercato e di formazione che finanziano i mercati, le riunioni e i seminari di networking, anche con la Corea. Inoltre il programma di coproduzioni internazionali aiuta i partner delle coproduzioni europee e internazionali, anche della Corea, a incontrarsi e fornisce un sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di coproduzione internazionale, comprese le coproduzioni con la Corea a determinate condizioni.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il protocollo sulla cooperazione culturale è stato concluso dall'UE e dalla Corea nel 2015 nel quadro dell'accordo di libero scambio. In particolare, è stato considerato uno strumento per promuovere la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura (UNESCO) del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Il diritto esistente prevede le coproduzioni finanziate da gruppi di regimi e fondi nazionali per le produzioni audiovisive. Il diritto permette inoltre alle opere coprodotte di qualificarsi come opere europee secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera n), punto iii), della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La procedura per il rinnovo del diritto è stabilita all'articolo 5 del protocollo. Le diverse fasi previste sono state completate.

L'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo prevede che, se si decide che il diritto debba essere rinnovato, la sua durata possa essere estesa per un ulteriore periodo di tre anni e, in seguito, il diritto sia automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Le coproduzioni che precedono una delle scadenze possono ancora usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

È opportuno presentare una proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo del diritto. Tale proposta dovrebbe basarsi sull'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE in quanto riguarda la dichiarazione dell'estensione nel tempo dell'applicazione di parte di un accordo internazionale. Le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell'UE trovano la loro fonte nei trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Le decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi internazionali non possono derogare dai trattati per quanto riguarda la procedura per la dichiarazione sull'estensione nel tempo degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il rinnovo del diritto rappresenterà un'opportunità che consentirà all'industria audiovisiva europea di mantenere la sua presenza e di ampliare ulteriormente la sua quota di mercato, la sua esperienza e le sue conoscenze sul mercato coreano che si sta sviluppando rapidamente.

Mentre alcuni Stati membri hanno avviato con successo coproduzioni audiovisive su base bilaterale, molti altri non lo hanno ancora fatto e, quindi, il diritto a livello di UE ha ancora il potenziale di consentire la partecipazione di un numero maggiore di paesi.

La Commissione europea ha competenze limitate in materia di produzione di film, che compete ai fondi nazionali per il cinema, anche per quanto riguarda le coproduzioni internazionali. Sarà pertanto necessario un maggiore impegno dei fondi nazionali per il cinema per dare attuazione al protocollo nella pratica.

### **• Proporzionalità**

Da studi e dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo è emerso che le coproduzioni determinano un aumento del pubblico. Nel 2017 i film europei in Corea rappresentavano il 17 % in termini di diffusione, ma solo il 5 % in termini di pubblico. Il divario tra la diffusione dei film e gli ingressi nelle sale cinematografiche dimostra che esiste ancora un grande potenziale che potrebbe essere sfruttato grazie a una migliore collaborazione. Il diritto per le coproduzioni potrebbe creare maggiori opportunità per l'industria audiovisiva europea in termini di esportazione e promozione in Corea nonché aprirgli la strada al mercato asiatico. L'attuazione del diritto per le coproduzioni consentirebbe pertanto di acquisire quote di

mercato in un periodo in cui il mercato è in espansione (il numero complessivo di ingressi nelle sale cinematografiche in Corea è aumentato del 23 % tra il 2013 e il 2017). La presenza di film coreani nell'UE è tuttavia limitata (le cifre per il periodo 2014-2018 indicano che la percentuale di film diffusi è pari allo 0,4 %, mentre quella degli ingressi è dello 0,1 %).

La mancata attuazione del protocollo finora sembra dovuta all'assenza di informazioni concrete circa gli incentivi disponibili per le coproduzioni a livello nazionale. Dovrebbero pertanto essere adottate misure mirate (per l'accesso ai finanziamenti, la formazione, la creazione di reti), a livello sia europeo che nazionale.

Il successo delle coproduzioni bilaterali indica inoltre che ci sono la capacità e il potenziale per fare di più. Nelle discussioni preliminari nell'ambito del gruppo "Audiovisivi", gli Stati membri hanno indicato la loro disponibilità a collaborare a livello dell'Unione al fine di promuovere le coproduzioni nell'ambito del protocollo, attingendo alle migliori pratiche a livello bilaterale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento appropriato per qualsiasi dichiarazione esplicita concernente il rinnovo del diritto è una decisione del Consiglio, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, in quanto riguarda l'estensione nel tempo dell'applicazione di parte di un accordo internazionale.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il protocollo prevede che ciascuna parte istituirà un gruppo consultivo interno (GCI), composto da rappresentanti del settore culturale e audiovisivo attivi negli ambiti contemplati dal protocollo. Il GCI dell'UE si è riunito il 17 ottobre 2019 a Bruxelles al fine di valutare i risultati dell'attuazione del diritto per quanto riguarda la promozione della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nell'ambito delle opere coprodotte. Anche i portatori di interessi hanno contribuito alla consultazione inviando le loro osservazioni scritte.

In generale, i portatori di interessi hanno rilevato l'assenza di coproduzioni audiovisive UE-Corea alle condizioni indicate nel protocollo e che quest'ultimo possiede tuttavia il potenziale per essere uno strumento utile. Essi si sono dimostrati aperti al rinnovo del diritto per le coproduzioni UE-Corea anche se c'erano alcune riserve circa il suo valore aggiunto nella pratica che deve essere chiarito. I portatori di interessi hanno inoltre concluso che vi è la necessità di promuovere il protocollo a livello dell'industria, degli Stati e dell'UE al fine di evidenziarne i vantaggi.

Sulla base della consultazione degli Stati membri e in considerazione del parere del GCI la Commissione è invitata ad appoggiare il rinnovo del diritto.

- **Assunzione e uso di perizie**

Da studi e dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo è emerso che le coproduzioni determinano un aumento del pubblico.

Rispetto agli altri mercati di esportazione, nel 2017 i film europei in Corea rappresentavano il 17 % in termini di diffusione, ma solo il 5 % in termini di pubblico. Il divario tra la diffusione dei film e gli ingressi nelle sale cinematografiche dimostra che esiste ancora un grande potenziale che potrebbe essere sfruttato grazie a una migliore collaborazione. Il diritto per le coproduzioni potrebbe creare maggiori opportunità per l'industria audiovisiva europea in termini di esportazione e promozione in Corea nonché aprirgli la strada al mercato asiatico. L'attuazione del diritto per le coproduzioni consentirebbe pertanto di acquisire quote di mercato in un periodo in cui il mercato è in espansione (il numero complessivo di ingressi nelle sale cinematografiche in Corea è aumentato del 23 % tra il 2013 e il 2017). La presenza di film coreani nell'UE è tuttavia limitata (le cifre per il periodo 2014-2018 indicano che la percentuale di film diffusi è pari allo 0,4 %, mentre quella degli ingressi è dello 0,1 %).

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione provvederà a un monitoraggio costante dell'attuazione del diritto per le coproduzioni audiovisive, sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e dell'industria, in particolare per quanto riguarda il settore dell'animazione.

Una volta l'anno si riunirà un comitato per la cooperazione culturale tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di monitorare i progressi e discutere delle sfide e opportunità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il diritto sarà prorogato di altri tre anni, fino al giugno 2023. Il diritto è fissato all'articolo 5 del protocollo, come segue:

"Ai fini del presente protocollo, si intende per coproduzione un'opera audiovisiva prodotta da produttori della Corea e della parte UE in cui i produttori hanno investito alle condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti promuovono la negoziazione di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea. Le parti riaffermano che gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea possono concedere benefici finanziari alle opere audiovisive coprodotte, come stabilito nei pertinenti accordi bilaterali di coproduzione esistenti o futuri dei quali uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea sono parti.

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi della parte UE per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali in quanto opere europee ai sensi dell'articolo 1, lettera n), punto i), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi<sup>1</sup>, ai fini dei requisiti per la promozione delle opere audiovisive previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 3 decies, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi<sup>2</sup>. Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi coreani per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere coreane ai fini dell'articolo 40 della legge per la promozione delle opere cinematografiche e videografiche (legge n. 9676 del 21 maggio 2009) o successive modifiche, dell'articolo 71 della legge in materia di radiodiffusione (legge n. 9280 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche e dell'avviso sulla quota di programmazione (avviso della commissione delle comunicazioni della Corea n. 2008-135 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche.

Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali alle seguenti condizioni:

a) le opere audiovisive coprodotte sono realizzate tra imprese che devono essere e rimanere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, di proprietà rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea e/o rispettivamente di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini della Corea;

b) gli amministratori o direttori esecutivi delle imprese coprodottrici hanno la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea e della Corea e possono dimostrare di esservi domiciliati;

---

<sup>1</sup> La modifica più recente corrisponde alla direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (*GU L 303 del 28.11.2018*).

<sup>2</sup> Cfr. nota 1: la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi rafforza la promozione delle opere europee disponendo, all'articolo 13, paragrafo 1, che i servizi di media audiovisivi a richiesta garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

c) la partecipazione di produttori di due Stati membri dell'Unione europea sarà necessaria per ogni opera audiovisiva coprodotta, ad eccezione delle opere di animazione. Per quanto riguarda le opere di animazione, sarà necessaria la partecipazione di produttori di tre Stati membri dell'Unione europea. La proporzione del contributo finanziario del produttore o dei produttori di ciascuno Stato membro dell'Unione europea non è inferiore al 10 %;

d) l'ammontare dei rispettivi contributi finanziari dei produttori della parte UE (nel loro insieme) e dei produttori della Corea (nel loro insieme) a un'opera audiovisiva non di animazione coprodotta non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione totale. Per le opere di animazione il contributo non può essere inferiore al 35 % del costo di produzione totale;

e) il contributo dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) comprende un'efficace partecipazione tecnica e artistica e tra i contributi delle due parti il rapporto deve essere equilibrato. In particolare, nelle opere audiovisive non di animazione coprodotte il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 20 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare oltre il 70 % del contributo complessivo. Per le opere di animazione il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 10 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare oltre il 65 % del contributo complessivo;

f) la partecipazione di produttori di paesi terzi che hanno ratificato la convenzione dell'UNESCO a un'opera audiovisiva coprodotta è accettata per un massimo del 20 %, se possibile, dei costi totali di produzione e/o del contributo tecnico ed artistico all'opera audiovisiva."

Le parti riaffermano che il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali assicura vantaggi reciproci e che alle coproduzioni che rispondono ai criteri è riconosciuto lo status di opere europee e coreane senza altre condizioni.

Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali per un periodo di tre anni.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

(2) L'accordo contiene un protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") che, conformemente al suo articolo 1, definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni il diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.

(4) Il gruppo consultivo interno di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo.

(5) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il Consiglio dichiara il rinnovo del diritto delle coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5 del protocollo per una durata di tre anni, a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2020.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*